

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al pensionamento e la decorrenza delle prestazioni pensionistiche. Testo unificato C. 2514 Fedriga, C. 2958 Gneccchi e C. 3002 Fedriga (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	100
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	108

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014. C. 3304 Governo, approvato dal Senato. Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015. C. 3305 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e rinvio</i>)	102

SEDE REFERENTE

Martedì 22 settembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Casano.

La seduta comincia alle 14.30.

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al pensionamento e la decorrenza delle prestazioni pensionistiche.

Testo unificato C. 2514 Fedriga, C. 2958 Gneccchi e C. 3002 Fedriga.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge rinviato nella seduta del 9 settembre 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che nella seduta odierna si procederà all'esame delle proposte emendative riferite al testo unificato delle proposte di legge C. 2514 Fedriga, C. 2958 Gneccchi e C. 3002 Fedriga, relative alla cosiddetta settimana salvaguardia e ricorda che, nella seduta dello scorso 9 settembre, aveva proposto che, al termine dell'esame delle proposte emendative, fosse richiesta, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, una relazione tecnica sul testo risultante dall'esame in Commissione al fine di acquisire una quantificazione puntuale sui suoi oneri e verificare le necessarie coperture finanziarie, restando inteso che, dopo l'acquisizione della relazione tecnica, potranno essere presentate proposte emendative da parte della relatrice o del Governo in relazione ai contenuti della medesima relazione. Fa pre-

sente altresì che la relatrice ha preannunciato l'intenzione di presentare due emendamenti riferiti all'articolo 2. Propone quindi di procedere all'espressione dei pareri e alla votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Avverte preliminarmente che deve ritenersi inammissibile, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, l'articolo aggiuntivo Palese 2.01, il quale non prevede una deroga riguardante i requisiti per l'accesso al pensionamento, riferendosi all'accesso degli iscritti ai Fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria alla pensione supplementare calcolata con il sistema contributivo al raggiungimento dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, conferma l'intenzione di presentare due emendamenti all'articolo 2, il primo dei quali dispone l'irrelevanza di eventuali periodi di lavoro domestico a tempo indeterminato ai fini dell'inclusione nella salvaguardia prevista dal provvedimento in esame, mentre il secondo mira a includere nella salvaguardia i lavoratori che, a seguito di accordi in sede governativa o non governativa accederebbero al pensionamento entro trentasei mesi dalla fine della fruizione dell'indennità di mobilità. Passando quindi all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, esprime parere favorevole sull'emendamento Ciprini 1.1 e parere contrario sugli emendamenti Ciprini 1.2 e 1.3.

Il sottosegretario Massimo CASSANO, fa presente che il Governo sta raccogliendo gli elementi necessari ad una compiuta valutazione sotto il profilo finanziario del testo unificato delle proposte di legge in esame e delle proposte emendative presentate, anche al fine di verificare la sussistenza di adeguati mezzi di copertura finanziaria. Riservandosi, pertanto, di esprimere un parere compiuto sul testo che risulterà dall'esame delle proposte emendative, con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 1 si rimette alla Commissione.

Tiziana CIPRINI (M5S) illustra l'emendamento 1.1 di cui è prima firmataria, precisando che la proposta riduzione del limite di spesa si fonda sulla rideterminazione della platea del personale della scuola che, sulla base del raggiungimento della cosiddetta « quota 96 », potrebbe accedere al pensionamento con i requisiti previgenti la riforma recata dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011. Da informazioni acquisite dall'INPS, infatti, risulterebbe che i soggetti che potrebbero accedere al pensionamento a decorrere dal 1° settembre 2016 sarebbero circa 2.500, molto al di sotto della platea di 4.000 interessati su cui si sono sempre calcolati gli oneri, e in linea con le dichiarazioni rilasciate in materia dalla Ministra dell'Istruzione, dell'università e della ricerca Giannini, dal Presidente della Commissione bilancio Boccia, nonché dal professor Treu, nel corso del suo incarico come Commissario straordinario dell'INPS. Ricorda, infine, che l'onere relativo al primo anno di decorrenza, il 2016, è da calcolarsi solo a decorrere dal mese di settembre, determinandosi pertanto una consistente riduzione del limite di spesa.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Ciprini 1.1 e respinge gli emendamenti Ciprini 1.2 e 1.3.

Cesare DAMIANO, *presidente*, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 settembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 14.40.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014.**C. 3304 Governo, approvato dal Senato.****Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015.****C. 3305 Governo, approvato dal Senato.****Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).****Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).**

(Relazione alla V Commissione).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e rinvio).

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la Commissione inizia, nella seduta odierna, l'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, del disegno di legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e del disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015, per le parti di competenza. Ricorda, quindi, che l'esame dei provvedimenti si concluderà con una relazione alla V Commissione e con la nomina di un relatore incaricato di riferire alla medesima Commissione. In proposito, comunica che oggi avrà luogo la relazione introduttiva e si avvierà la discussione sui provvedimenti mentre le proposte di relazione saranno poste in votazione nella seduta convocata per domani.

Valentina PARIS (PD), *relatrice*, con riferimento al rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2014, ricorda preliminarmente che esso, disciplinato dagli articoli da 35 a 38 della legge di contabilità e finanza pubblica è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica, adem-

pie all'obbligo, previsto dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria. Precisa che il rendiconto vero e proprio è riportato nel Titolo I del disegno di legge ed è costituito da due distinte parti: il conto del bilancio, riportato nel Capo I, che espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese, e il conto generale del patrimonio, di cui al Capo II, che espone le attività e le passività finanziarie e patrimoniali e le relative variazioni. Il disegno di legge di approvazione del rendiconto si compone di un articolato che, con distinte disposizioni, reca l'approvazione delle risultanze del conto del bilancio, del conto generale del patrimonio, nonché dei conti consuntivi di alcune amministrazioni e aziende autonome, riportati nel Titolo II. Con una disposizione di carattere generale, l'articolo 10, unico articolo del Titolo III, stabilisce l'approvazione del rendiconto generale dello Stato e di quelli delle amministrazioni e delle aziende autonome nelle risultanze contenute nei precedenti articoli del provvedimento. Al rendiconto è allegata una nota preliminare generale, nonché una nota integrativa per ciascuna amministrazione, che dà conto dei risultati conseguiti e del grado di realizzazione degli obiettivi individuati in sede di bilancio preventivo.

Con specifico riferimento al disegno di legge relativo al rendiconto per l'anno 2014, approvato in prima lettura dal Senato, sottolinea che occorre considerare che gli interventi di competenza della Commissione sono essenzialmente riferibili a stanziamenti recati dalla Tabella n. 4, relativa allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Osserva che nel 2014, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha gestito risorse per un ammontare pari a 117,8 miliardi in termini di stanziamenti definitivi di competenza, con un incremento del 6 per cento rispetto al 2013, anno in cui già si era registrato un sensibile aumento rispetto agli esercizi precedenti. Gli stanziamenti sono pressoché interamente

riconducibili a spese correnti (oltre il 99 per cento) e, in particolare, alla categoria economica dei « trasferimenti », la maggior parte dei quali è stata destinata agli Enti previdenziali. Minima incidenza hanno invece i redditi da lavoro dipendente, che rappresentano lo 0,3 per cento delle risorse gestite, e le spese in conto capitale, che ammontano a circa 13 milioni di euro. Anche per il 2014, come per gli anni precedenti, si rileva la notevole entità dei residui passivi, in particolare quelli di stanziamento, in aumento del 53 per cento, da ricondurre, ad avviso della Corte dei conti, alle modalità attraverso le quali avvengono i trasferimenti agli enti di previdenza delle risorse necessarie al pagamento degli ammortizzatori sociali.

Rileva che gli stanziamenti inizialmente previsti, pari a 126,9 miliardi di euro, sono stati incrementati in corso di esercizio di poco più di 900 milioni di euro, pari allo 0,72 per cento della previsione iniziale, in minima parte derivanti dalla legge di assestamento.

Ricorda che il 68 per cento delle risorse assegnate al Ministero, pari a circa 80,3 miliardi di euro, riguarda la missione « Politiche previdenziali » (Missione 25), il 23 per cento (27,2 miliardi di euro) è destinato a « Diritti, politiche sociali e Famiglia » (Missione 24), l'8,5 per cento (10,1 miliardi di euro) alle « Politiche per il lavoro » (Missione 26). Alle restanti missioni (« Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti », « Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche » e « Fondi da ripartire ») sono state assegnate risorse pari a circa lo 0,1 per cento del totale.

Sottolinea che, rispetto agli esercizi precedenti, la missione relativa alle politiche previdenziali ha registrato un incremento, rispetto al 2012, del 18,4 per cento e, rispetto al 2013, del 6 per cento, mentre gli stanziamenti della missione relativa alle politiche per il lavoro ha registrato un aumento pari al 78 per cento, rispetto al 2012, e all'11 per cento, rispetto al 2013, in un contesto caratterizzato dalla sempre maggiore importanza delle sottostanti attività. Risultano, invece, sostanzialmente

invariati nel triennio 2012-2014 gli stanziamenti relativi alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia », mentre aumenti significativi hanno riguardato gli stanziamenti per la missione relativa all'immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti. Nel complesso, rileva un tendenziale incremento degli stanziamenti di pertinenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che fa segnare un aumento della loro incidenza sia in valore assoluto sia in termini relativi. Lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al termine dell'esercizio finanziario 2014 assorbe, infatti, il 19,5 per cento degli stanziamenti di competenza del bilancio dello Stato, a fronte del 19,2 per cento registrato dal rendiconto per il 2013. Il *trend* di crescita è confermato anche dal disegno di legge di assestamento per il 2015, nel quale tale percentuale sale al 21,2 per cento.

Con riferimento alla gestione delle spese, osserva che, dei 117,9 miliardi di euro di stanziamenti definitivi, 113 miliardi si sono tradotti in pagamenti, mentre sono stati pari a 17,4 miliardi i residui finali e le economie totali sono ammontate a circa 1 miliardo di euro, riferite essenzialmente a spese di competenza dell'esercizio 2014. La Corte dei conti evidenzia la presenza di capitoli con ricorrenti e rilevanti economie sia in conto competenze sia in conto residui, distribuite pressoché in tutte le missioni.

Rileva che, anche con riferimento ai pagamenti, la parte preponderante delle risorse riguarda spese di parte corrente che, nell'esercizio 2014, hanno ammontato a 112,9 miliardi di euro mentre i pagamenti in conto capitale sono stati pari a 15,5 milioni di euro.

Con riferimento, in particolare, alla formazione dei residui finali, sottolinea che nell'esercizio 2014 sono aumentati, rispetto all'esercizio precedente del 31 per cento, passando dai 13,3 miliardi di euro nel 2013 ai 17,4 miliardi del 2014, e aumenta anche la quota dei residui di stanziamento, che passano da 791 milioni di euro per il 2013 a 1,21 miliardi di euro per l'esercizio 2014. Come evidenziato

dalla Corte dei conti, tali residui sono da riferire per la quasi totalità alla missione « Politiche per il lavoro » e, in particolare, al capitolo 2230 relativo al Fondo sociale per occupazione e formazione, e, nello specifico ai piani gestionali relativi agli ammortizzatori sociali in deroga (728 milioni di euro) e all'obbligo formativo e all'apprendistato (478,2 milioni di euro).

Per quanto attiene alla gestione di cassa, segnala che le previsioni definitive sono pari a circa 119 miliardi di euro, a fronte dei quali le somme pagate ammontano a circa 113 miliardi di euro, con economie per circa 6 miliardi di euro.

Con riferimento alle singole missioni, premesso che gli interventi ricompresi in quelle relative ai diritti sociali e a immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, sono prevalentemente di competenza della Commissione affari sociali, segnala che la Missione 25 « Politiche previdenziali » è la più rilevante in termini finanziari del Ministero e consta di un unico programma, « Previdenza obbligatoria, complementare, assicurazioni sociali », che assorbe, con uno stanziamento di competenza di 80,3 miliardi di euro, il 68 per cento delle risorse dell'intero stato di previsione del Ministero. Rispetto al 2013, si registra un aumento delle risorse del 6 per cento, riferibile, in particolare, al finanziamento degli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello (capitolo 4330) e alle somme da trasferire all'INPS e alla gestione ex-INPDAP a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali (capitolo 4339).

Rileva che, per quanto riguarda la Missione 26 « Politiche per il lavoro », che – come nota la Corte dei conti – identifica l'attività più significativa del Ministero, che meglio ne connota il ruolo istituzionale, la quasi totalità degli stanziamenti è assorbita dal programma « Politiche attive e passive del lavoro », con una dotazione pari a 8,9 miliardi di euro. L'aumento degli stanziamenti definitivi di competenza è pari all'11 per cento rispetto all'esercizio 2013. Tra gli stanziamenti che fanno segnare un ampliamento della dotazione

finanziaria segnala quelli relativi alla revisione degli ammortizzatori sociali in attuazione della legge di riforma del mercato del lavoro (capitolo 2402, incrementato del 76,5 per cento) e all'aumento del capitolo relativo al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (+73,5 per cento per il capitolo 3892). Si tratta – come è noto – di un settore in transizione, ponendosi l'esercizio 2014 a valle della revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga a monte della riforma avviata con la legge n. 183 del 2014, il cosiddetto *Jobs Act*. In questo quadro, con particolare riferimento alle politiche passive, le ore di cassa integrazione autorizzate – secondo quanto rilevato dalla Corte dei conti – hanno segnato un incremento del 3,3 per cento rispetto al 2013, con un consistente incremento, pari al 36 per cento, delle ore di cassa integrazione straordinaria e una flessione del 28 per cento delle ore di cassa integrazione ordinaria e del 12 per cento di quella in deroga. Nel complesso, tuttavia, la spesa per ammortizzatori sociali nel 2014 si è ridotta del 2,3 per cento rispetto al 2013.

Osserva che, per quanto attiene agli stanziamenti afferenti a materie di competenza della Commissione lavoro presenti nell'ambito della Tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, vengono in rilievo in particolare gli stanziamenti relativi alla Missione 24 « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia » (con stanziamenti definitivi di competenza pari a 6,3 miliardi di euro), la Missione 25 « Politiche previdenziali » (con stanziamenti definitivi di competenza pari a 12,7 miliardi di euro) e la Missione 26 « Politiche per il lavoro » (con stanziamenti definitivi di competenza pari a 6 miliardi di euro). Ulteriori stanziamenti di interesse della Commissione rientrano poi nel programma « Fondi da assegnare » della missione « Fondi da ripartire ». Sulla base di tali stanziamenti iniziali, per la missione 24 (diritti sociali) le spese effettuate sono state pari a 6 miliardi di euro (a fronte di impegni pari a 6,1 miliardi di euro); per la missione 25 (politiche previdenziali) le spese effettuate

sono ammontate a 12,5 miliardi di euro (a fronte di impegni pari a 12,6 miliardi di euro) e per la missione 26 (politiche per il lavoro) le spese sono state pari a 2 miliardi di euro, pari all'ammontare degli impegni (non si sono infatti determinati residui).

Passando al disegno di legge recante l'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015, approvato in prima lettura dal Senato, ricorda preliminarmente che il provvedimento ha la finalità di aggiornare le dotazioni di competenza e di cassa degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, anche al fine di tenere conto della consistenza dei residui accertata in sede di rendiconto dell'esercizio precedente. L'articolato del disegno di legge in esame consiste di tre articoli. L'articolo 1, che rappresenta la disposizione cardine del provvedimento dispone l'approvazione della variazioni agli stati di previsione dell'entrata, dei Ministeri e ai bilanci delle Amministrazioni autonome, che sono poi dettagliate nelle tabelle annesse al provvedimento. L'articolo 2 reca puntuali variazioni riferite allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, riferite, al comma 1, ai Fondi di riserva e speciali in relazione a quanto disposto dalla legge di bilancio 2015 (legge n. 191 del 2014) e, al comma 2, in materia di emissione di titoli pubblici e di variazioni compensative all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. L'articolo 3, infine, reca, al comma 1, l'incremento della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e, al comma 2, una disposizione in materia di cancellazione dei residui passivi perenti, che modifica la legge di bilancio 2015.

Quanto ai profili di competenza della Commissione, osserva che assume particolare rilievo il contenuto della Tabella n. 4, che reca lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Come si legge nella nota illustrativa alla Tabella, lo stato di previsione della spesa del Ministero reca previsioni di compe-

tenza pari complessivamente a 128,5 miliardi di euro, dei quali 128,4 miliardi di euro (pari al 99,9 per cento) riferibili a spese correnti e le risorse restanti, pari a poco più di 113 milioni di euro, relative a spese in conto capitale. Le previsioni di cassa sono sostanzialmente equivalenti e la consistenza dei residui al 1° gennaio 2015 era stimata pari a 12,2 miliardi di euro per la parte corrente e a 4,1 milioni di euro per il conto capitale.

Rispetto a tali previsioni iniziali, segnala che sono state introdotte modifiche nel periodo gennaio-maggio 2015 in forza di atti amministrativi e altre sono proposte con il provvedimento di variazione in esame. Queste ultime devono essere oggetto di approvazione da parte del Parlamento, mentre le prime, riportate per finalità essenzialmente informative, sono relative all'evoluzione, in termini di competenza e di cassa, delle singole dotazioni di bilancio per effetto delle variazioni adottate per atti amministrativi adottati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 maggio dell'anno di riferimento, nonché delle variazioni che si registrano nella consistenza dei residui, in linea con le risultanze definitive esposte nel rendiconto dell'esercizio.

Sottolinea che le variazioni per atto amministrativo ammontano a circa 132 milioni di euro in aumento, sia in termini di competenza sia in termini di cassa e sono riferibili in gran parte (127,3 milioni di euro) all'attuazione di specifiche disposizioni di legge.

Ricorda che il disegno di legge, ai fini dell'assestamento, propone complessivamente variazioni in aumento per 2,9 miliardi di euro in termini di competenza, 3,5 miliardi di euro in termini di cassa e 5,1 miliardi di euro in termini di residui. Mentre per la competenza e la cassa, le variazioni interessano esclusivamente le spese di parte corrente, per i residui, una minima parte della variazione proposta interessa anche la spesa in conto capitale (pari allo 0,002 per cento). Le variazioni riferite alla consistenza dei residui passivi, come di consueto, si rendono necessarie per adeguare i residui presunti a quelli

risultanti dal rendiconto relativo all'esercizio 2014. Come evidenziato dalla nota illustrativa, le variazioni proposte alle previsioni di competenza sono invece connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenuto anche conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono riconducibili alla necessità di assestare tali autorizzazioni sia alla nuova consistenza dei residui sia alle variazioni proposte alla competenza, tenuto conto delle capacità operative dell'Amministrazione. In particolare, osserva che le variazioni alle previsioni di competenza e alle autorizzazioni di cassa proposte dal disegno di legge sono essenzialmente riconducibili all'adeguamento delle dotazioni finanziarie della missione « Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali » per effetto del decreto-legge n. 65 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 109 del 2015, adottato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici.

Osserva che le principali variazioni proposte riguardano l'integrazione di spese di natura indifferibile o inderogabile e riguardano, in particolare, la missione 25 (Politiche previdenziali), per la quale si propongono le variazioni in aumento di 3,5 miliardi di euro in termini di residui, e di 2,9 miliardi di euro sia in termini di competenza (+2,939 miliardi di euro) sia in termini di cassa (+2,987 miliardi di euro), interamente ascrivibili al programma relativo a previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali. Con riferimento alla missione 26 (Politiche per il lavoro), si propongono variazioni in aumento di 490,3 milioni di euro in termini di cassa, di 1,7 milioni di euro in termini di competenza e di 1,3 miliardi di euro in termini di residui. All'interno di tale missione, sottolinea che la gran parte delle variazioni, in termini di residui e di cassa, riguarda il programma relativo a politiche attive e passive del lavoro e incentivi all'occupazione. Il disegno di legge propone anche la variazione in aumento delle

previsioni relative alla Missione 24 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) pari a 164 milioni di euro in conto residui, 0,3 milioni di euro in competenza e 56,1 milioni di euro in termini di cassa. Le variazioni relative alle altre missioni (missione n. 27, relativa all'immigrazione, missione n. 32, relativa ai servizi istituzionali, e missione n. 33, relativa ai Fondi da ripartire) risultano essere di entità trascurabile.

Osserva pertanto, le complessive variazioni in aumento, frutto della somma delle variazioni amministrative e delle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento, ammontano a 5,1 miliardi di euro in termini di residui, 3 miliardi di euro in termini di competenza e circa 3,5 miliardi di euro in termini di cassa. Conseguentemente, sulla base di tali variazioni, le previsioni iniziali per il bilancio 2015 sono rideterminate in aumento in 17,4 miliardi di euro in conto residui, 131,6 miliardi di euro di spese di competenza e 132,2 miliardi di euro di autorizzazioni di cassa.

Rileva infine che, per quanto attiene agli stanziamenti afferenti a materie di competenza della Commissione presenti nell'ambito della Tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, vengono in rilievo in particolare gli stanziamenti relativi alle missioni « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia », « Politiche previdenziali » e « Politiche per il lavoro ». Ulteriori stanziamenti di interesse della Commissione rientrano poi nel programma « Fondi da assegnare » della missione « Fondi da ripartire ». Le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento, riguardanti l'integrazione di spese indifferibili ed inderogabili, interessano principalmente la Missione 24 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), per cui si propone la variazione in aumento delle previsioni iniziali di 99,3 milioni di euro in termini di competenza e di 99,8 milioni di euro in termini di cassa; la Missione 25 (Politiche previdenziali), per cui si propone la variazione in aumento di 101,7 milioni di euro in termini di cassa.

Alla luce di tale ricostruzione, si riserva, quindi, di proporre relazioni favorevoli, tenendo conto di eventuali osservazioni che dovessero emergere dal dibattito.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dopo avere ricordato che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al

disegno di legge n. 3305, per le parti di competenza, è fissato alle ore 17 della giornata odierna, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti alla seduta convocata per domani.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al pensionamento e la decorrenza delle prestazioni pensionistiche. (Testo unificato C. 2514 Fedriga, C. 2958 Gnecchi e C. 3002 Fedriga).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 2, sostituire le parole: nel limite massimo di 4.000 soggetti e nel limite di spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018, *con le seguenti:* nel limite massimo di 2.500 soggetti e nel limite di spesa di 22,5 milioni per il 2016, di 58,8 milioni per il 2017 di 50,7 milioni di euro per l'anno 2018.

1. 1. Ciprini, Cominardi, Lombardi, Chimenti, Dall'Osso, Tripiedi.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: nel limite di spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018, *con le seguenti:* nel limite massimo di spesa di 103,63 milioni di euro per l'anno 2015, di 261,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 234,9 milioni di euro per l'anno 2017 e di 101,9 milioni di euro per l'anno 2018, 87,8 milioni di euro per l'anno 2019.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: In deroga alle

disposizioni previste dall'articolo 1, commi 484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai predetti lavoratori il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti dal comma 23 dell'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2014, n. 148;

b) all'articolo 2, comma 5, sostituire le parole: nel limite massimo di 35 milioni di euro per l'anno 2015 di 177 milioni di euro per l'anno 2016, di 306 milioni di euro per l'anno 2017, di 287 milioni di euro per l'anno 2018, di 245 milioni di euro per l'anno 2019 *con le seguenti:* nel limite massimo di 103,63 milioni di euro per l'anno 2015, di 337,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 446 milioni di euro per l'anno 2017, di 307,9 milioni di euro per l'anno 2018, di 332,8 milioni di euro per l'anno 2019;

c) all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché con riferimento agli oneri di cui all'articolo 1, comma 1, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1. 2. Ciprini, Lombardi, Cominardi, Chimenti, Dall'Osso, Tripiedi.

Al comma 3, sopprimere le parole da: assumendo fino alla fine del comma.

1. 3. Ciprini, Cominardi, Dall’Osso, Chiamenti, Lombardi, Tripiedi.

ART. 2.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria in data antecedente al 31 dicembre 2007, sulla base di accordi governativi e non governativi, licenziati prima dell’entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e che alla data del 30 novembre 2011 risultavano essere ancora in mobilità, percettori del trattamento di mobilità in deroga fino al 31 dicembre 2013.

2. 1. Simonetti, Fedriga.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: entro il sessantesimo mese successivo alla con le seguenti: entro l’ottantaquattresimo mese successivo alla.

Conseguentemente, al medesimo comma, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sostituire le parole: entro il sessantesimo mese successivo alla con le seguenti: entro l’ottantaquattresimo mese successivo alla;

b) alla lettera d), sostituire le parole: entro il sessantesimo mese successivo alla con le seguenti: entro l’ottantaquattresimo mese successivo alla;

c) alla lettera e), sostituire le parole: entro il sessantesimo mese successivo alla con le seguenti: entro l’ottantaquattresimo mese successivo alla.

2. 2. Simonetti, Fedriga.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) nel limite di ulteriori 5.000 soggetti e nel limite di spesa di 33 milioni di euro annui, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a qualunque titolo entro il 31 dicembre 1992, qualora possano far valere almeno quindici anni di contributi versati, anche senza contribuzione volontaria né iscrizione a contribuzione volontaria, rientranti nelle deroghe sancite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; agli oneri derivanti dall’attuazione della presente lettera, pari a 33 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Conseguentemente, all’articolo 4, comma 1, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: , ad eccezione di quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f),

2. 3. Rizzetto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) ai soggetti rientranti nelle deroghe di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in possesso di un’anzianità contributiva effettiva di almeno quindici anni al 31 dicembre 1992, ovvero ai dipendenti che possono far valere un’anzianità assicurativa di almeno venticinque anni e che risultano occupati per almeno dieci anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a cinquantadue settimane nell’anno solare, come individuati nella circolare dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) n. 16 del 1° febbraio 2013, e a condizione che dal 31 dicembre 2014 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

2. 4. Simonetti, Fedriga.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) ai lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro in ragione della risoluzione unilaterale sottoscritta alla data del 6 dicembre 2011 e che avrebbero maturato l'accesso al pensionamento, secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro la data del 31 dicembre 2022.

2. 5. Simonetti, Fedriga.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano almeno cinquantadue settimane di contributi volontari accreditati o accreditabili; che non abbiano svolto attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che maturino i requisiti entro il 6 gennaio 2019.

2. 6. Rizzetto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono altresì ammessi al beneficio di cui al presente articolo tutti i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a qualunque titolo entro il 31 dicembre 1992, qualora possano far valere almeno 15 anni di contributi versati, anche senza contribuzione volontaria né iscrizione a contribuzione volontaria, già rientranti nelle deroghe di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, senza limiti di maturazione.

2. 7. Simonetti, Fedriga.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. I soggetti iscritti ai Fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale ob-

bligatoria che non possono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, possono chiedere ai predetti Fondi, al raggiungimento dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6, 7 e 9 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la pensione supplementare calcolata con il sistema contributivo, con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione della domanda.

2. 01. Palese, Bianconi, Mottola.

(Inammissibile)

ART. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui alla presente legge si provvede fino a concorrenza del fabbisogno con le maggiori entrate derivanti dai commi 2 e 3.

2. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« 48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere ».

3. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle di-

sposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.

4. 1. Placido, Airaudo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui alla presente legge si provvede fino a concorrenza del fabbisogno con le maggiori entrate derivanti dal comma 2.

2. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:

« 1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

h) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

i) permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;

l) permesso di ricerca in proroga: 2.000 euro per chilometro quadrato;

m) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

n) concessione di coltivazione in proroga: 20.000 euro per chilometro quadrato;

o) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;

p) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato.

2. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 ».

4. 2. Placido, Airaudo.